

**N. 02668/2014 REG.PROV.CAU.
N. 04280/2014 REG.RIC.**



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4280 del 2014, proposto da:

Vito Gabriele Sebastiani, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Alberto Clarizio, con domicilio eletto presso Alfredo Placidi in Roma, via Cosseria, n.2;

contro

Regione Puglia in persona del Presidente della Giunta Regionale pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Mariangela Rosato, con domicilio eletto presso Uffici Delegazione Romana Regione Puglia in Roma, via Barberini n. 36; Regione Puglia - Area Politiche per la Promozione della Salute delle Persone e delle Pari Opportunita';

nei confronti di

Giuseppe Siena, Giuseppe Lorusso;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI SEZIONE II n. 00128/2014, resa tra le parti, concernente diniego attivazione del corso triennale di formazione specifica in medicina generale 2013-2016 a tempo parziale

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 il Cons. Roberto Capuzzi e uditi per le parti gli avvocati Lancieri su delega di Clarizio e di Lecce su delega di Rosato;

Ritenuto che per quanto l'attivazione dei corsi di formazione specifica in medicina generale a tempo parziale sia espressamente consentita dal legislatore, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 24 co.3 del d.lgs. 368/1999 e 12 co.1 del DM 7.3.2006, essa rientra comunque nella facoltà della Regione, da apprezzare in relazione alle sue concrete esigenze organizzative tra le quali, a titolo esemplificativo, la dilatazione nel tempo della durata di formazione del medico e i non irrilevanti costi connessi, mentre la mancanza di una espressa preclusione nel bando non può ritenersi idonea a supportare l'affidamento ed ancor meno la pretesa del ricorrente alla attivazione del corso con le modalità a tempo parziale;

Ritenuto di compensare le spese della attuale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) respinge l'appello cautelare.

Spese compensate

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2014 con l'intervento dei magistrati:

Pier Giorgio Lignani, Presidente

Carlo Deodato, Consigliere

Salvatore Cacace, Consigliere

Bruno Rosario Polito, Consigliere

Roberto Capuzzi, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 20/06/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

